

Napoli

5

Bando da parte di Sua Maestà, e del suo tribunale della Regia Camera della Summaria 16 ottobre 1755*Prammatica LVII*

La Maestà del Re Nostro Signore si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio, spedito per Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, in data 24 Luglio del corrente anno del tenor seguente, cioè:

Le Provincie, onde questo Regno di Napoli è composto, essendo nei tempi antichi abitate da' Greci, e da' Romani, che allettati dalla fertilità, ed amenità del suolo, e dell'aria ne fecero le loro maggiori delizie; hanno in ogni tempo somministrato in grandissima copia de' rari monumenti d'antichità agli uomini di quella studiosi, di statue, di tavole, di medaglie, di vasi, e d'istrumenti o per sacrificj, o per sepolcri, o per altri usi della vita, o di marmi, o di terra, o di metalli. Ma perchè niuna cura e diligenza è stata per l'addietro usata in raccogliarli, e custodirli, tutto ciò che di più pregevole è stato dissotterrato, s'è dal Regno estratto, onde il medesimo ne è ora assai povero, dove altri Stranieri de' lontani Paesi se ne sono arricchiti, e ne fanno i loro maggiori ornamenti, grandissimi profitti traendone, e per intelligenza dell'antichità, e per rischiaramento dell'Istoria, e della Cronologia, e per perfezione di molte Arti. Il Re Nostro Signore tutto ciò nella sua mente con rammarico rivolgendo, e considerando, che negli Stati più culti dell'Europa, l'estrazione di sì fatte reliquie d'antichità, senza espressa licenza de' Sovrani è stata vietata, e la loro proibizione osservata esattamente; ha deliberato a sì fatto male si ponghi una volta rimedio, acciò questo Regno non vada sempre più impoverendosi di ciò che abbonda, per farsene abbondanti l'altre Provincie di Europa, che ne sono povere da loro stesse. A questo effetto mi ha comandato, che in suo Real Nome ordini, come fo, al Tribunale della Regia Camera, che publichi Ban-

do, che in ogni futuro tempo dovrà valere, così in questa Città, come per le Provincie, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione che sia, ardisca da ora in avanti estrarre, o fare estrarre o per mare, o per terra, dalle Provincie del Regno per Paesi esteri, qualunque monumento antico, cioè di statue, o grandi o piccole che sieno, di tavole, in cui caratteri sieno incisi, di medaglie, di vasi, d'istrumenti, ed ogni altra cosa antica, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o d'ogni altro metallo, senza che preceda l'espressa licenza di Sua Maestà [...] e sotto la medesima proibizione d'estrazione, e pene, siano comprese le pitture antiche, o in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri [...]. Ma come non intende Sua Maestà che all'in tutto, e generalmente l'estrazione suddetta sia proibita, ma solo di quello che, o per eccellenza di lavoro, ed artificio, o per altra rarità merita esser tenuto in pregio; a quest'effetto comanda, che la Camera destini persona, o persone dotate non solo di bastante perizia in sì fatte cose, ma anche d'integrità, e rettitudine, affinchè se taluno desiderasse licenza per l'estrazione d'alcune delle suddette reliquie d'antichità, o di pitture, possa farle riconoscere dalla Persona a ciò deputata; e quando ella giudichi non contenere pregio tale, onde meritino esser tenute care, e non dannoso estrarre, faccia certificato di potersene l'estrazione permettere [...] Napoli li 24 luglio 1755 – El Marques de Squillaci [...].

Datum Neapolis ex Regia Camera Summariae die 25 mensis Septembris 1755.

Balthazar Citus M.C.L.

Vincentius Natoli-Natalis de Amato Mag. Ad

Carolus Pagano Act.

Pubblicata a dì 16 Ottobre 1755.

Tratto da: *Leggi, decreti, ordinanze e provvedimenti generali emanati dai cessati Governi d'Italia per la conservazione dei Monumenti e la esportazione delle opere d'arte*, Roma 1881 (ora in A. Emiliani, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi stati italiani 1571-1860*, Bologna 1996, pp. 171-172).